AVVISO PUBBLICO

Approvato con determinazione RG n. 647 RS n. 223 del 03.11.202

Censimento, delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, finalizzato all'iscrizione nell' "Elenco regionale delle botteghe ed attività storiche" ai sensi della L.R. Lazio n. 1 del 10.02.2022 e del provvedimento attuativo R.R. n. 11 del 11.08.2022. Censimento delle "Attività storiche di eccellenza" ai sensi del D.Lgs. n. 219 del 27.12.2024.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

In esecuzione della normativa:

- Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 e ss.mm. ii "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" ed in particolare commi 2 e 3 dell'art. 5 e lettera i) comma 1 dell'art. 71;
- Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche";
- Il Regolamento Regionale n. 11 del 11 agosto 2022 "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1";

VERIFICATO

- Che ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 1/2022 la Regione ha istituito un Elenco regionale delle botteghe e attività storiche, e provvede al suo aggiornamento annuale (istituzione, tenuta, aggiornamento dati, cancellazione) a seguito di censimento in elenchi acquisiti dai Comuni di competenza che ne effettuano l'istruttoria (art. 3 del Regolamento Regionale n. 11/2022);
- Che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11/2022 sono definiti criteri e requisiti per l'istituzione dell'elenco Regionale;
- Che la Direzione regionale competente, con apposito provvedimento, prende atto degli elenchi trasmessi dai comuni ed istituisce l'Elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 1/2022;
- Che tale Elenco regionale è pubblicato e reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale della Regione, negli altri siti web regionali correlati, nonché nei portali web istituzionali dei comuni;
- Che l'iscrizione in detto Elenco è condizione propedeutica ed imprescindibile per poter partecipare all'avviso pubblico regionale per l'erogazione di contributi, attivato, per lo più annualmente, per poter beneficiare delle misure di sostegno disciplinate dalla normativa regionale, in presenza della necessaria disponibilità finanziaria nel bilancio regionale;
- Che ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 1/2022 i Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e che la Regione, può prevedere contributi per i comuni che adottino tali provvedimenti;

RICHIAMATA la comunicazione Regionale prot. N. 0741783 del 14.07.2026 acquisita al protocollo dell'Ente n. 19884 del 14.07.2026, con la quale è stata inoltrata allo scrivente Ente, la determina regionale n. G09412 del 09.07.2026 redatta dalla Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttiva e Ricerca – Area Commercio e Artigianato della Regione Lazio, avente ad oggetto "Aggiornamento dell'Elenco regionale delle botteghe e attività storiche della Regione Lazio - Annualità 2025 - Legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 e smi. Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche - R.R. 11 agosto 2022 n. 11 Regolamento di attuazione e integrazione della L. r. n. 1/2022.";

DATO atto che la comunicazione regionale di cui al punto precedente, ribadisce che *"le attività di commercio su aree pubbliche di valenza storica, non possono essere formalmente inserite nell'elenco regionale"* poiché non rispondenti al disposto dell'art. 2 comma 1 della L.R. 1/2022;

VERIFICATO che la suddetta determina regionale

- Approva l'elenco regionale delle botteghe ed attività storiche per l'anno 2025, articolato secondo le diverse attività: "Botteghe e Attività Storiche", "Mercati Storici", "Fiere Storiche", "Attività di Commercio su Aree Pubbliche di Valenza Storica";
- Definisce l'avvio del procedimento di aggiornamento dell'elenco regionale per l'annualità 2026;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs 27 dicembre 2024, n. 219 concernente la *"Costituzione dell'Albo Nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118",* è prevista la costituzione del suddetto Albo, allo scopo di consentire il futuro coordinamento con le attività ministeriali e l'inserimento nell'Albo Nazionale delle specifiche e peculiari attività commerciali;

- VERIFICATO che nella fase di aggiornamento dell'elenco regionale per il 2026, come indicato nella nota regionale prot. N. 0741783 del 14.07.2026, e ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 219/2024, i Comuni sono invitati a segnalare quelle che possono essere definite "**Attività Storiche di Eccellenza"**, a cui sarà dedicata una specifica sezione dell'Albo Nazionale: l'iscrizione al suddetto Albo Nazionale ha lo scopo di consentire il futuro coordinamento con eventuali attività ministeriali;

ATTESO CHE**:**

- il presente Avviso è emanato in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della richiamata Legge Regionale n. 1/2022, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal richiamato Regolamento Regionale n. 11/2022;
- il presente Avviso è finalizzato al **censimento delle attività economiche** presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, **saranno iscritte nell' "Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche"** e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art.4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2022 a seguito dell'iscrizione nel "Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" la direzione regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:
 - la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
 - la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
 - la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
 - il numero e gli estremi di iscrizione;

- l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento;
- la direzione regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo di "Bottega e attività storica del Lazio", diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale;
- l'attestato ed il logo di "Bottega e attività storica del Lazio" dovranno essere esposti dall'esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta nell'Elenco regionale;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

In esecuzione della normativa regionale di cui sopra, pubblica il sottostante:

AVVISO PUBBLICO

1) **è indetta, con il presente Avviso, procedura di Censimento rivolta agli operatori economici interessati all'iscrizione all'"*Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche*" che dimostrino i seguenti requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022:**
 a) **i locali storici**, **locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico**, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile **da almeno settanta anni;**
 b) **i locali storici tradizionali**, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
 c) **le botteghe d'arte e di antichi mestieri**, botteghe **nelle quali sono svolte**, in modo documentabile **da almeno cinquanta anni**, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;
 d) **le attività storiche e tradizionali,** attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, **svolte**, in modo documentabile, **continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni,** con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

non sono ostativi al riconoscimento dei requisiti di cui sopra:

- l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
- la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da

parte del comune, in caso di comprovata necessità.

2) **Ai sensi del D.Lgs n. 219 del 27.12.2024, Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, all'art. 4 è previsto che tra le attività di botteghe ed attività storiche, possano essere segnalate, nello specifico le "Attività storiche di eccellenza", che rispondano ai seguenti requisiti:**

1. Fermo restando quanto già stabilito dalle regioni nell'ambito della propria autonomia, sono definite **«Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza»** le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che:

a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;

b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell'attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza ovvero dal soggetto subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, che assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4.

c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;

d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;

e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali;

f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti;

Alle attività di cui al comma 1, disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, è dedicata una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: i legali rappresentanti delle attività economiche interessate dovranno presentare, **entro e non oltre le ore 12:00 del 4 dicembre 2026**, formale richiesta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it indicando in oggetto "**CENSIMENTO BOTTEGHE ED ATTIVITA' STORICHE**";

la comunicazione dovrà essere predisposta sulla modulistica allegata al presente avviso, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:

- visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell'impresa;
- i segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla legge regionale e al presente regolamento;
- copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;

- l'eventuale provvedimento di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la richiesta di iscrizione in uno specifico elenco delle botteghe storiche;
- una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando i seguenti elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), della Legge Regionale n.1/2022:
 a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
 b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
 c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
 d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
 e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
 f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;
- Documentazione fotografica con buona risoluzione, a supporto delle dichiarazioni indicate in precedenza

Il modulo per la richiesta di iscrizione all'elenco regionale delle BOTTEGHE ED ATTIVITÀ STORICHE, riporta in modo più specifico, la documentazione da produrre***: ALLEGATO A***

L'EVENTUALE SEGNALAZIONE DI ATTIVITÀ STORICA DI ECCELLENZA DOVRÀ ESSERE EVIDENZIATA CON DICHIARAZIONE SPECIFICA: ALLEGATO B

Le imprese che fanno parte dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all'articolo 51 del Testo Unico del Commercio, possono presentare al Comune richiesta di iscrizione all'elenco regionale a mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ovvero delle associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'articolo 39, comma 1, lettera z), del Testo Unico del Commercio.

Per la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Elenco regionale dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all'articolo 51 del Testo Unico del Commercio si applicano, in quanto compatibili, le modalità di cui al comma 5 dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 11/2022.

i legali rappresentantidelle attività economiche potranno presentare istanza per l'iscrizione all'***"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche"*** secondo quanto stabilito con il presente provvedimento ed utilizzando la modulistica allegata al presente AVVISO inviando a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it indicando in oggetto "**ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITA' STORICHE**";

per tutto quanto non indicato nel presente "Avviso" si intende applicabile la vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 ed al Regolamento Regionale n. 11 dell'11 agosto 2022.

Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Ufficio SUAP del Comune di Fara in Sabina – Delegazione Comunale di Passo Corese, Via Servilia 74, 02032 ovvero anche a mezzo telefono ai numeri: 07652779237 – 07654790313 – 07652779302 o via mail: suap@comunefarainsabina.rieti.it

Fara in Sabina, lì 3 novembre 2026

Leila Petresca
Il Responsabile del SUAP
Dott.ssa Leila Petresca
08.12.2025 17:26:39
GMT+00:00

Città di Fara in Sabina
Via S. Maria in Castello, 12
02032 Fara in Sabina (RI)
www.comunefarainsabina.rieti.it

Settore I–SUAP
Responsabile Dott.ssa Leila Petresca
Email: suap@comunefarainsabina.rieti.it
PEC : ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

Tel. Centralino: 076527791
Tel: 07652779237
Tel: 07652779313-302